



Associazione Radioamatori Italiani

Sezione di Trento

“ I2CN Danilo Briani ”

- REGOLAMENTO DI SEZIONE -

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 COSTITUZIONE E SCOPI

La Sezione A.R.I. di Trento è stata costituita nel novembre 1934 ed ha sede legale in Trento. Conformemente a quanto previsto dallo Statuto Sociale approvato con D.P.R. 24.11.1977 n°1105 e dal Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale nonché dal Regolamento del Comitato Regionale Trentino-Alto Adige, essa ha lo scopo di cooperare col Consiglio Direttivo Nazionale e col Comitato Regionale Trentino - Alto Adige per il miglior sviluppo dell'A.R.I.

ART. 2 COMPETENZE

La Sezione A.R.I. di Trento, in quanto costituita nel Capoluogo di Provincia, cura i contatti con le Autorità competenti per l'intera Provincia.

ART. 3 PATRIMONIO

Il patrimonio della Sezione e' costituito:

- a) dalla biblioteca;
- b) da donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da Soci o da terzi (siano questi ultimi persone fisiche o giuridiche);
- c) da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie;
- d) da beni mobili, arredi e cancelleria;
- e) da beni immobili;
- f) da tutto cio' che, non previsto espressamente alle lettere c) d) e), risulta dal Libro Inventario.

Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale devono essere destinate dall'Assemblea Ordinaria alla costituzione o all'accrescimento di un fondo di riserva.

ART. 4 AMMISSIONE ALLA SEZIONE

Possono essere ammessi a far parte della Sezione A.R.I. di Trento i Soci in regola con quanto previsto dagli Articoli 5 e 9 dello Statuto Sociale e dagli Articoli 12 e 13 del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale.

ART. 5 DIRITTI DEI SOCI

I Soci della Sezione ARI di Trento, in regola quindi col pagamento della quota associativa, che di seguito saranno chiamati "Soci effettivi", hanno diritto:

- a) a prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee dei Soci che nei Referendum;
- b) a ricevere le eventuali pubblicazioni di Sezione;
- c) a servirsi della biblioteca di Sezione secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
- d) ad usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'ARI;
- e) ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della Sezione secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
- f) di proporre reclamo agli Organi competenti, attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione, contro l'ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza nell'Associazione di una persona che ritenga priva dei requisiti necessari o compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall'ARI.

I Soci **Juniores** ed **A.R.I. Radio Club** godono degli stessi diritti dei Soci effettivi ma non partecipano alle votazioni di cui alla lettera a).

ART. 6 RECESSO ED ESCLUSIONE

Il recesso e l'esclusione del Socio dalla Sezione A.R.I. di Trento, avvengono ai sensi dell'Art. 12 dello Statuto Sociale.

ORDINAMENTO TITOLO 1 - ORGANI DELLA SEZIONE

ART. 7 ORGANI

Sono organi della Sezione ARI di Trento:

- a) l'Assemblea dei Soci della Sezione
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Sindaco

CAPO 1 - ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 8 COMPOSIZIONE

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione. Essa è composta da tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti.

L'Assemblea dei Soci è Ordinaria o Straordinaria ed è aperta a tutti i Soci effettivi della Sezione.

ART. 9 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata almeno una volta all'anno e, di norma, entro il 30 aprile.

ART. 10 ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea Straordinaria dei Soci è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo od il Sindaco della Sezione lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno un decimo dei Soci effettivi della Sezione. In tal caso il Consiglio Direttivo della Sezione deve provvedere alla convocazione entro un mese dalla richiesta.

ART. 11 FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta il giorno, l'ora ed il luogo dell' Assemblea Ordinaria o Straordinaria, nonché il relativo Ordine del Giorno. Provvede altresì a rendere note tali indicazioni ai Soci mediante convocazione scritta da inviarsi per posta, a mezzo di lettera semplice, almeno 15 giorni prima della data dell' Assemblea stessa.

ART. 12 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria dei Soci:

- a) approva annualmente il programma della Sezione di Trento, la relazione del Presidente ed il rendiconto consuntivo e preventivo.
- b) approva la relazione del Sindaco sull'andamento della gestione contabile.
- c) delibera sulle modifiche al presente Regolamento di Sezione.
- d) delibera sugli argomenti eventualmente proposti dal Consiglio Direttivo o dal Sindaco oppure mediante mozione sottoscritta da almeno un decimo dei Soci effettivi.
- f) conferisce incarichi a singoli Soci od a Commissioni per lo svolgimento di specifiche attività.

CAPO 2 - CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 13 COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo della Sezione di Trento è composto da cinque membri eletti per Referendum segreto, personale e diretto tra tutti i Soci effettivi della Sezione.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti:

- a) un Presidente
- b) un Vice-Presidente
- c) un Segretario-Cassiere

I membri del Consiglio Direttivo della Sezione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 14 ELEZIONE

Per l'elezione del Consiglio Direttivo di Sezione il Sindaco provvede ad inviare a ciascun Socio effettivo:

- a) una comunicazione con le modalità stabilite per l'elezione.
- b) l'elenco dei Soci effettivi della Sezione di Trento che godono di tutti i diritti sociali, il più aggiornato possibile.
- c) la scheda di votazione.
- d) l'elenco dei candidati (ove ve ne fossero).

Le candidature dovranno essere presentate per iscritto dagli interessati al Sindaco, entro il termine stabilito dallo stesso.

ART. 15 CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo della Sezione si riunisce, di norma, almeno ogni 60 giorni. La data e l'ora della convocazione nonché l'Ordine del Giorno della riunione devono essere rese note almeno sette giorni prima, mediante comunicazione scritta a mezzo di lettera semplice o posta elettronica, inviata sia ai membri del Consiglio Direttivo che al Sindaco. In casi di urgenza, il Presidente può convocare telefonicamente i Consiglieri ed il Sindaco, con il preavviso di almeno 24 ore.

ART. 16 POTERI

Al Consiglio Direttivo della Sezione spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto Sociale non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci. In particolare il Consiglio Direttivo della Sezione:

- a) stabilisce il programma annuale delle attività da sottoporre all'Assemblea dei Soci e prende tutte le decisioni necessarie per realizzarlo.
- b) convoca l'Assemblea dei Soci.
- c) redige annualmente il rendiconto e formula un preventivo di spesa per l'anno successivo.
- d) delibera sulle proposte di provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci.
- e) autorizza il Presidente ad esprimere parere sull'ammissione degli aspiranti Soci A.R.I.
- f) conferisce incarichi a singoli Soci od a Commissioni per lo svolgimento di specifiche attività.

ART. 17 VALIDITA' DELLE RIUNIONI

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo della Sezione è richiesta la presenza di almeno tre membri. Le riunioni saranno presiedute dal Presidente od, in sua assenza, dal Vice-Presidente. Eccezionalmente, a causa di gravi motivi, potrà presiedere il Consigliere più anziano per età. Le riunioni saranno verbalizzate dal Segretario od, in sua assenza, da altro Consigliere preposto da chi presiede.

Le delibere saranno valide se prese a maggioranza dei voti dei presenti (50%+1). In caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio Direttivo, solo se particolari motivi tecnici od organizzativi lo richiedono, può invitare alle proprie riunioni Soci od esperti di taluni settori di attività; in nessun altro caso è consentita la presenza di persone che non siano state invitate dallo stesso.

ART. 18 VACANZA DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri che, per qualsiasi causa, venissero a mancare nel corso del triennio, verranno sostituiti da Candidati, aventi i previsti requisiti, immediatamente seguenti in graduatoria nella Lista formatasi a seguito delle elezioni per Referendum. Qualora venga a mancare questa possibilità, si procederà con le modalità previste dall'Art. 27 dello Statuto Sociale e dall'Art. 20 del Regolamento di Attuazione dello stesso.

CAPO 3 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI

ART. 19 LIBRO DELLE RIUNIONI E DELLE DELIBERAZIONI.

Presso la Sezione deve essere tenuto il Libro delle riunioni e delle deliberazioni, a fogli progressivamente numerati, datati in data anteriore alla loro messa in uso e siglati dal Sindaco.

In questo Libro devono essere riportati i Verbali delle delibere del Consiglio Direttivo di Sezione e quelli delle Assemblee dei Soci. Copia delle delibere del Consiglio Direttivo di Sezione e delle Assemblee dei Soci deve essere affissa all'albo della Sezione, per un periodo non inferiore a 30 giorni.

ART. 20 LIBRO GIORNALE E LIBRO INVENTARIO.

La Sezione, oltre al Libro specificato all'Art. 19 deve tenere:

a) Libro giornale, per la registrazione cronologica delle operazioni di entrata e di uscita di denaro con la relativa indicazione della provenienza o della destinazione. A giustificazione delle spese devono essere conservati gli originali (od in taluni casi le copie) dei documenti relativi (fatture, ricevute, lettere, telegrammi, note ecc.) con l'autorizzazione al pagamento da parte del Presidente della Sezione.

b) Libro inventario, per l'elencazione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione.

Anche i fogli di questi due libri saranno numerati progressivamente, datati in data anteriore alla loro messa in uso e siglati dal Sindaco.

ART. 21 LIBRI FACOLTATIVI

La Sezione ha facoltà di tenere altri Libri per lo svolgimento delle sue attività, con modalità analoghe a quelle previste per i Libri di cui agli Art. 19 e 20.

CAPO 4 - SINDACO

ART. 22 ELEZIONI

Contemporaneamente alle elezioni per il Consiglio Direttivo di Sezione e con le stesse modalità, vengono eletti il Sindaco effettivo e due Sindaci supplenti scegliendoli fra i Soci effettivi che non ricoprano alcun incarico all'interno della Sezione. Anche il Sindaco, come i membri del Consiglio Direttivo di Sezione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Spetta al Sindaco della Sezione curare lo svolgimento delle elezioni due mesi prima della scadenza del mandato, avvalendosi anche della collaborazione di altri Soci effettivi.

ART. 23 POTERI

Il Sindaco esercita il controllo sugli atti amministrativi e contabili della Sezione. Vigila sull'osservanza dello Statuto A.R.I. e del presente Regolamento. Ha facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo di Sezione, senza diritto di voto, e può far inserire a verbale le proprie osservazioni. Convoca di propria iniziativa l'Assemblea Straordinaria dei Soci della Sezione quando ne ravvisa la necessità.

ART. 24 VACANZA DEL SINDACO

Al Sindaco che, per qualsiasi causa, venga a mancare nel corso del triennio, subentra il primo dei due Sindaci supplenti. In caso venga a mancare anche il nuovo Sindaco gli subentrerà il secondo Sindaco supplente. In caso di ulteriore vacanza, verranno indette nuove elezioni per colmare i vuoti. I nuovi eletti rimarranno in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

ART. 25 GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le Cariche Sociali sono a titolo gratuito. Esse danno diritto al solo rimborso spese.

CAPO 5 - VOTAZIONI E DELIBERE

ART. 26 VOTAZIONI E DELIBERE

Le votazioni avvengono per Referendum o nelle Assemblee dei Soci.

ART. 27 VOTAZIONI PER REFERENDUM

Le votazioni per Referendum diretto, segreto e personale, sono indette fra tutti i Soci effettivi per:

1) la nomina dei cinque componenti il Consiglio Direttivo di Sezione, del Sindaco effettivo e dei due Sindaci supplenti.

2) l'adozione di qualsiasi decisione di vitale importanza per la Sezione.

Tutte le altre delibere possono essere prese dall'Assemblea dei Soci.

Le votazioni per Referendum sono indette dal Consiglio Direttivo della Sezione due mesi prima della scadenza del triennio o su voto dell'Assemblea dei Soci. In quest'ultimo caso il Consiglio Direttivo dovrà indire il Referendum entro un mese dalla delibera dell'Assemblea.

Il Sindaco ne curerà lo svolgimento con le modalità previste dall'Art. 14, avvalendosi anche della collaborazione di altri Soci effettivi.

ART. 28 CHIUSURA DELLE VOTAZIONI

Qualora le votazioni per Referendum avvengano per posta, a mezzo di lettera semplice, le stesse non possono chiudersi prima che siano trascorsi 25 giorni dalla data del timbro postale di spedizione dell'ultima scheda. Entro il termine fissato per le votazioni i Soci possono ritornare alla Sezione, tramite posta, la scheda con il loro voto, oppure possono provvedere di persona alla consegna della stessa nei giorni e con le modalità appositamente indicate dalla Sezione.

ART. 29 OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Il Sindaco organizza e cura le operazioni di scrutinio, eventualmente coadiuvato da uno o più Soci effettivi della Sezione. Di ogni Referendum deve essere redatto verbale, firmato dal Sindaco.

ART. 30 ASSEMBLEA DEI SOCI: PERCENTUALI PER LE DELIBERE

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci effettivi. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci. Ogni Socio non può portare più di tre deleghe. I Soci rappresentati per delega sono considerati come presenti.

In prima convocazione l'Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, può deliberare quando siano rappresentati il cinquanta per cento più uno (50%+1) dei Soci effettivi della Sezione.

La stessa percentuale è richiesta per la validità delle deliberazioni.

In seconda convocazione, che dovrà tenersi il giorno successivo e comunque non oltre dieci giorni dalla prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti (50%+1).

ART. 31 ORGANI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, nomina un Presidente. In essa, di norma, svolge le funzioni di Segretario il Segretario della Sezione.

ART. 32 VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Di ogni Assemblea dei Soci deve essere redatto un verbale a cura del Segretario. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

ART. 33 OBBLIGHI DEL PRESIDENTE

Il nuovo Presidente della Sezione entro il termine massimo di 15 giorni dall'insediamento del Consiglio Direttivo, deve darne comunicazione alla Segreteria Generale ARI ed al Comitato Regionale Trentino - Alto Adige e provvedere o disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.

TITOLO 2 - RAPPRESENTANZA E FIRMA

ART. 34 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte a terzi ed in giudizio, sottoscrive gli atti sociali di ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario, mantiene i contatti con gli Enti Pubblici, ivi compresi il Commissariato del Governo, gli Uffici della Provincia Autonoma di Trento e quelli del Comune di Trento.

Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e rappresenta la Sezione di Trento in seno al Comitato Regionale Trentino - Alto Adige.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza od impedimento.

ART. 35 SEGRETARIO-CASSIERE

Il Segretario - Cassiere è responsabile dell'amministrazione della Sezione, provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente. Provvede inoltre, sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo, a quanto occorre all'Assemblea dei Soci ed alla dotazione della Sezione. Esercita le funzioni di Segretario nelle Assemblee dei Soci e nelle riunioni del Consiglio Direttivo. E' responsabile della contabilità della Sezione, sottoscrive gli atti relativi e ne risponde al Sindaco. Può essere delegato alla firma, disgiuntamente da quella del Presidente, sul conto corrente bancario o postale.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36 EFFICACIA OBBLIGATORIA

Dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci della Sezione di Trento e la ratifica del Comitato Regionale Trentino - Alto Adige, il presente regolamento diverrà obbligatorio per tutti i Soci della Sezione. Per quanto non contemplato si fa riferimento al vigente Statuto Sociale A.R.I., al Regolamento di Attuazione dello stesso ed al Regolamento del Comitato Regionale Trentino - Alto Adige. Copia del presente Regolamento sarà consegnata a tutti i Soci e ad ogni nuovo iscritto.

ART. 37 SANZIONI DISCIPLINARI

Eventuali sanzioni disciplinari nei confronti di Soci della Sezione di Trento, verranno adottate in conformità a quanto stabilito dall'Art. 12 comma b) dello Statuto Sociale e dall'Art. 13 del Regolamento di Attuazione dello stesso.

ART. 38 SCIoglimento DELLA SEZIONE

Lo scioglimento della Sezione di Trento può essere deciso solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci con l'intervento di almeno 3/4 dei Soci effettivi e con la maggioranza di almeno 3/4 dei presenti.

Con lo scioglimento della Sezione, i beni risultanti da inventario ed ogni altra voce attiva diventano patrimonio della Sede Centrale dell'ARI.

In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell'attivo fra i Soci.

ART. 39 CANDIDATO AD INCARICHI NEL COMITATO REGIONALE

Contemporaneamente alle elezioni per il Consiglio direttivo di Sezione e con le stesse modalità si dovrà procedere alla nomina del candidato ad incarichi nel Comitato Regionale, il quale potrà essere anche un componente il Consiglio Direttivo, dal quale decadrà per incompatibilità nel caso di elezione nel Comitato Regionale.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria del Comitato Regionale A.R.I. – T.A.A.
Tenutasi a Trento il 7 giugno 2008